











Roma 25 ottobre 2010

On.le Roberto MARONI Ministro dell'Interno R o m a

On.le Renato BRUNETTA Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione R o m a

Prot.: 1.2/642/2010/f.r.

Oggetto: art.12 D.L. 78 del 31.5.2010 convertito in L.122/2010 relativo ad interventi in materia

previdenziale.

Richiesta incontro urgente.

Signori Ministri,

come noto l'articolo 12 della normativa in oggetto indicata, intervenendo in materia previdenziale ad integrazione degli istituti richiamati nella L. 243/2004 (c.d. Legge Maroni), ha previsto, tra l'altro, l'introduzione dello slittamento di 18 mesi per i lavoratori privati e di 12 mesi per quelli pubblici (c.d. finestra mobile).

A conferma che tra i destinatari di tale novella giuridica non vi fossero gli addetti al comparto sicurezza e difesa, peraltro già esclusi dai provvedimenti della L. 243/2004 per la loro specificità, l'INPDAP, ente gestore della previdenza degli appartenenti al suddetto comparto, emanava le note nr. 7627 dell'11/6/2010 e nr. 10560 del 03/08/2010 con le quali affermava che i lavoratori del comparto sicurezza e difesa, relativamente alla pensione di anzianità, non erano ricompresi tra quelli destinatari dei nuovi istituti, disciplinanti l'accesso e la fruizione della pensione, introdotti dalla D.L.78/2010.

Le stesse note, invece, confermavano che la modifica del calcolo dell'indennità di fine servizio, che introduce quelle previste per il T.F.R. con un rendimento massimo del 6,91% a far data dal 1° gennaio 2011, trovavano applicazione anche per il personale del richiamato comparto.

In data 08/10/2010, con nuova nota nr. 18, l'INPDAP nel ribadire gli effetti sulla materia pensionistica introdotti con il citato D.L. 78/2010 anche dopo la conversione in legge nr. 122/2010, ribadiva le categorie escluse da tali istituti, comparto scuola – controllori di volo etc. – che però erano già interessate dalla L.243/2004.

Sulla scorta di questa ultima previsione che non indica espressamente l'esclusione degli appartenenti al comparto sicurezza e difesa, che si ribadisce essere già escluso a monte dall'art.1, comma 8 della L.243/2004, le Amministrazioni sostengono che anche ai lavoratori di questo comparto, anche per la pensione di anzianità trovi applicazione la finestra mobile per la fruizione dell'assegno di pensione.

Qualora siffatta interpretazione dovesse trovare riscontro, anche contro la volontà del legislatore che ha inteso escludere tale comparto sin dall'emanazione della L. 243/2004, è evidente che ci troveremmo di fronte all'alienazione della specificità di questi lavoratori in forza della quale, vale la pena rammentare, gli stessi non possono godere di pieni diritti come tutti gli altri lavoratori (doppio lavoro, lavoro part time, diritto di iscrizione a sindacati diversi da quelli della polizia, diritto di sciopero etc.).

Al fine di fare chiarezza sulla portata e sulla reale interpretazione che la citata norma deve avere nei confronti dei lavoratori rappresentanti dalle scriventi OO. SS., anche alla luce delle innumerevoli posizioni in itinere attivate anche sulle note dell'INPDAP di giugno e agosto scorso, con la presente, attesa la delicatezza e l'urgenza della materia, siamo a richiedere un urgentissimo incontro al fine di chiarire la reale applicazione delle su richiamate norme al personale del comparto sicurezza e difesa.

Nell'attesa, cordialissimi saluti.

Siulp Sap Siap-Anfp Silp-Cgil Ugl-Polizia di Coisp

Stato

Jun / Swami / 4 /// Ge

Romano Tanzi Tiani Giardullo Leggeri Maccari